



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione Comunitaria n° 76 del 29/03/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) A MARINA DI RAGUSA PER IL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2018.

Il Redattore: Maria Antoci

Premesso

- che, così come disposto dall'Amministrazione, si rende necessario dare visibilità al territorio del Comune di Ragusa, procedendo alla sua promozione e valorizzazione;
 - che la Città di Ragusa, comprensiva del suo territorio, dispone di una pluralità di risorse turistiche principali che svolgono un ruolo chiave, fungono da traino e la rendono fortemente attrattiva come destinazione turistica;
 - che è indubbio promuovere opportunamente tali risorse architettoniche, naturalistiche e culturali: il centro storico ricco di numerosi monumenti, legati al tardo barocco siciliano e riconosciuti dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità, un paesaggio costiero che da parecchi anni ottiene il riconoscimento della bandiera blu, un clima invidiabile, una genuina tradizione eno-gastronomica, una flora unica nel suo genere, regolari eventi e manifestazioni culturali di grande portata e richiamo;
 - che è intendimento dell'Amministrazione sviluppare e migliorare servizi, volti alla qualificazione e diffusione dell'offerta turistica urbana e territoriale, che richiamino l'attenzione sui nostri maggiori attrattori e servano a mettere in evidenza Ragusa come destinazione turistica, concretizzando un significativo ritorno turistico-economico per la città di Ragusa;
- Considerato** che è volontà dell'Amministrazione comunale procedere in tal senso attivando, all'inizio del periodo estivo e per la durata minima di cinque mesi, un Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) a Marina di Ragusa, ad integrazione del servizio di informazione e promozione turistica già fornito a Ragusa e a Ragusa Ibla dai dipendenti comunali;
- Considerato** che con Deliberazione di G.M. n. 31 del 31.01.2017, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)

provvisorio per l'esercizio finanziario 2017 quale seconda modalità del triennio 2016-2018;

Considerato che i proventi dell'imposta di soggiorno sono destinati a confluire in entrata nel capitolo vincolato n. 14;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 10 del 24.01.2017 con la quale è stato approvato il piano di utilizzo dell'imposta di soggiorno relativo all'anno 2017, in cui il capitolo 1708 è destinato a *"Spese per servizi in campo turistico da realizzare con i proventi dell'imposta di soggiorno"*;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.17 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 ed il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Vista la Deliberazione della G.M. n. 315 del 12.07.17 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;

Dare Atto che il procedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Vista la determinazione dirigenziale n. 449 del 20.03.2018 con la quale è stata accertata in entrata l'Imposta di Soggiorno anno 2018;

Considerato che il servizio di informazione e accoglienza turistica rappresenta uno dei servizi primari richiesti dai turisti in visita in una località, e che il suo mancato funzionamento o, ancor peggio, l'inesistenza di tale servizio, preclude l'immagine positiva percepita dal turista della destinazione turistica e del suo territorio;

Considerato che un tale ufficio, dotato di personale preparato e con la conoscenza delle maggiori lingue europee conosciute, può essere considerato pressoché indispensabile e di enorme importanza per garantire la soddisfazione del cliente oltre che per presentare e rafforzare il prodotto della destinazione turistica, con l'indubbia possibilità di influenzare le sue scelte di permanenza nel territorio;

Tenuto conto che uno IAT (ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica) serve a mettere in evidenza la destinazione, contribuendo a promuovere l'area tramite la presentazione dei servizi offerti e le potenzialità che il territorio offre, che vengono promossi e comunicati al turista il quale, se vede soddisfatte le sue esigenze, può fidelizzarsi e provocare un positivo "passaparola";

Ritenuto che la mancata attivazione di un così indispensabile servizio nel periodo estivo possa causare l'insoddisfazione dei turisti i quali, vista la carenza di tale servizio nella località marittima, possono desumere che sia scarsa anche l'offerta dei servizi turistici correlati e, pertanto, preferire di pernottare altrove, scegliendo quindi un'altra destinazione più servita ed accogliente, causando così un mancato guadagno per gli operatori economici del settore, arrecando danno all'immagine di Ragusa come destinazione turistica, e un danno patrimoniale certo e grave all'Ente a cui la mancata permanenza dei turisti, sottrae un sicuro incasso dell'imposta di soggiorno;

Considerato che, a tal fine, si prenota la spesa preventivata per la realizzazione di tale servizio, pari a euro 20.000,00 IVA compresa a norma di legge, al Cap. 1708 cod. bil. 07.01-1.03.02.99.999, ai sensi dell'art. 163 comma 2 D. Lgs. 267/2000, scadenza 2018, dando atto della necessità di operare in tal senso per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente in quanto: la presenza di un ufficio di accoglienza e informazione turistica conferma ai turisti (già numerosi a Marina di Ragusa a partire da maggio) l'immagine di Ragusa come destinazione ricca di servizi turistici che li possono soddisfare durante la loro permanenza, per cui un primo impatto positivo col posto di vacanza può sicuramente indurre alla permanenza, diversamente la mancanza di un servizio così indispensabile dà l'impressione immediata di un posto privo dei servizi primari necessari al turista visitatore per una piacevole vacanza, inducendolo a non permanere o prostrarre la sua permanenza, arrecando così un grave danno all'immagine di Ragusa come destinazione turistica, e un danno patrimoniale certo e grave all'Ente per il quale la non permanenza dei turisti, corrisponde ad un mancato incasso dell'imposta di soggiorno;

Viste le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie ed in particolare per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

Dato atto che i servizi ricreativi e culturali rientrano tra i servizi elencati nell'allegato IX di cui agli artt. 140, 142, 143 e 144 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, pertanto rientrano tra

quelli esclusi dall'applicazione delle norme del suddetto codice, salvo i principi fondamentali di trasparenza (art. 29 del D.Lgs. 50/2016), libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, di pubblicità e quant'altro previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, che saranno puntualmente rispettati;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 la procedura di affidamento dei contratti pubblici, deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre che deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, sulla base del combinato disposto dei sopra citati artt. 32 del D.Lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di promuovere e valorizzare turisticamente tutto il territorio del Comune di Ragusa e, insieme alla città, anche la sua zona costiera;
- b) l'oggetto del contratto è l'acquisizione di un servizio per la divulgazione di informazioni nonché la distribuzione di materiale promozionale attraverso un Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) a Marina di Ragusa, con servizio di hostess/stuart con la conoscenza del territorio e di più lingue della comunità europea, nel periodo estivo giugno-ottobre, apertura giornaliera ampliata anche nelle ore serali, dei giorni feriali, week-end e festivi, per andare incontro alle esigenze dei turisti in visita e in vacanza nel nostro territorio;
- c) si procederà alla scelta dell'operatore economico cui affidare la realizzazione del servizio secondo quanto previsto all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare mediante avviso informativo pubblico e comparando le proposte pervenute secondo i criteri di massima fissati nello stesso, aggiudicando il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che il periodo di maggiore attività e affluenza turistica, presso gli Infotourist, regista dei picchi già a partire dai mesi di maggio e giugno e che il servizio di informazione a Marina di Ragusa risulta al momento assolutamente carente;

Tenuto conto che, in attesa dell'approvazione del bilancio previsionale, è necessario avviare improcrastinabilmente le procedure per l'acquisizione del servizio oggetto del presente atto, procedendo con l'avviso informativo;

Dato atto che, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione, per l'urgenza e l'improcrastinabilità dell'attivazione del servizio in parola, si procede a pubblicare l'avviso informativo sul sito dell'Ente per la durata di 20 giorni, per le motivazioni su esposte e per evitare che siano arrecati sia danni all'immagine di Ragusa, qualora la zona balneare dovesse ritrovarsi nella stagione estiva spoglia di un qualsivoglia punto di accoglienza ed informazione turistica, sia danni patrimoniali certi e gravi all'ente per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno in conseguenza a quanto sopra specificato;

Dato atto che attraverso il SIMOG, per la procedura in parola, è stato acquisito il CIG Z0622FE567, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10;

Richiamati gli artt. 4 e 30 del D.Lgs. 50/2016, contenenti i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti;

Considerato che a seguito di ricerche effettuate nel MEPA non sono state individuate ditte che proponessero il servizio secondo la tipologia da noi richiesta;

Atteso e ribadito che:

- a) il sistema per l'acquisizione del servizio in questione viene individuato nella procedura negoziata da espletare senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del disposto art. 63, comma 6, con le modalità di cui all'art. 124, entrambi del nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016;
- b) per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, stabiliti dalla legge per lavori, forniture e servizi in economia, si considera utile ed opportuno procedere comunque, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico informativo per aggiudicare la fornitura del servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visti l'avviso pubblico, il capitolato con le linee guida ed il relativo modulo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento di quanto indicato nell'oggetto del presente atto, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;

Preso atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito Istituzionale del comune di Ragusa nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi del D. Lgs. 33/13;

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs: 267/2000;

Visto l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali che attribuisce ai Dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

Visto l'avviso pubblico ed il relativo modulo per l'avvio della procedura di cui sopra;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che qui si intendono integralmente richiamate, la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U.E.L. e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

2. di affidare in concessione, ai sensi del vigente codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, la gestione, nel periodo estivo giugno-ottobre 2018, e comunque della durata minima di cinque mesi, di un Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) a Marina di Ragusa, mediante procedura negoziata e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti dal Capitolato e dalle linee guida indicate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare l'avviso pubblico, l'istanza di partecipazione, il capitolato d'appalto e le linee guida che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento in concessione dell'attivazione di un Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) a Marina di Ragusa per il periodo giugno-ottobre 2018;

4. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, per l'improcrastinabilità dell'affidamento del servizio e l'urgenza dei termini di attivazione dello stesso entro il mese di giugno, pena l'inutilità dell'affido, l'avviso informativo, l'istanza di partecipazione, il capitolato d'appalto e le linee guida vengono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Ragusa nell'apposita sezione "Bandi di gara", per la durata di giorni 20 giorni, per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente procedura;

5. di prenotare la spesa presunta di euro 20.000,00 IVA compresa, a norma di legge, al Cap. 1708 cod. bil. 07.01-1.03.02.99.999, dando atto che l'impegno di spesa ai sensi del citato art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, scadenza 2018, può essere assunto dall'Ente per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente stesso in quanto la mancanza di un così indispensabile servizio di informazione ed accoglienza arrecherebbe un grave danno all'immagine di Ragusa come destinazione turistica, e un danno patrimoniale certo e grave all'Ente per il quale la non permanenza dei turisti in un posto ritenuto privo di servizi turistici, corrisponde ad un mancato incasso dell'imposta di soggiorno;

6. di dare atto che in caso di aggiudicazione si provvederà con successivo e separato atto ad impegnare la spesa effettiva e l'eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

7. di individuare quali requisiti per la partecipazione alla gara quelli previsti all'art. 45 del codice dei contratti, individuando quali criteri di selezione quelli di cui all'art. 83 del codice dei contratti e specificatamente:

- a. requisiti di idoneità professionale;
- b. requisiti di capacità economica e finanziaria;
- c. requisiti di capacità tecnica e professionale;

8. di precisare ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del codice dei contratti pubblici e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

- l'oggetto del contratto è la concessione dei servizi inerenti la gestione, nel periodo estivo

giugno-ottobre 2018, di un Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica – IAT a Marina di Ragusa, e precisamente quelli meglio descritti nel Capitolato d’Appalto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di consentire il funzionamento del citato punto IAT(Informazioni e Accoglienza Turistica) mediante il regolare funzionamento dello stesso e lo svolgimento di attività turistico informative e promozionali all’interno di esso;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, previo avviso informativo ai sensi dell’art. 63 dello stesso codice e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsti dall’art. 95 del codice dei contratti, tenendo conto anche delle linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
- la durata minima del contratto è pari a 5 (cinque mesi) decorrenti dalla data di decorrenza del contratto e che lo stesso sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;

9. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8, D. Lgs 267/00;

10. di dare atto che l’obbligazione diventerà esigibile entro l’anno 2018;

11. di nominare quale Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP) la dott.ssa Maria Antoci Responsabile del Servizio 7° Turismo del Settore VII;

12. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere pubblicata nel sito ufficiale del Comune di Ragusa nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37, co. 1,2 del D. Lgs n. 33/13.

Ragusa, 19/04/2018

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale